

L'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RICORSO DEI
SENATORI DEL PARTITO DEMOCRATICO:
LE DOMANDE PER LA PREPARAZIONE DEL SEMINARIO*

RENATO IBRIDO , ERIK LONGO*****

Suggerimento di citazione

R. IBRIDO, E. LONGO, *L'ordinanza della Corte costituzionale sul ricorso dei senatori del Partito democratico: le domande per la preparazione del seminario*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2019. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Il presente contributo è volto a illustrare le domande per la preparazione del seminario “L’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale”, tenutosi a Firenze il 25 febbraio 2019 nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”.

** Ricercatore in Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Firenze.
Contatto: renato.ibrido@unifi.it

*** Professore associato in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze.
Contatto: erik.longo@unifi.it

L'ordinanza n. 17 del 2019 relativa alle modalità di formazione della legge di bilancio ha segnato un passaggio importante sia nella evoluzione dell'istituto del conflitto di attribuzione, sia nei rapporti fra maggioranza ed opposizione nel quadro del procedimento legislativo. Da qui la scelta di organizzare all'interno del corso di Diritto costituzionale del Seminario di Studi Parlamentari S. Tosi una iniziativa volta ad analizzare e commentare a caldo i principali profili della decisione.

Seguendo lo spirito che ha animato il seminario fin dal suo nascere, abbiamo predisposto *cinque domande* per consentire non solo ai colleghi e agli ospiti di intervenire su un aspetto specifico della vicenda, ma anche per permettere la partecipazione attiva degli allievi del Seminario Tosi, il cui ruolo non è stato marginale nella discussione che si è aperta al termine degli interventi.

Non invadendo il campo né dei colleghi né dei professori Caretti e Tarli Barbieri, che hanno rispettivamente aperto e chiuso il seminario, ci limitiamo in questo breve scritto a riportare il contenuto e le ragioni delle nostre "domande".

La prima domanda ha chiamato in causa il problema delle vie d'accesso alla Corte. Alla discussione sulla legittimazione dei parlamentari, dei gruppi e delle minoranze qualificate a sollevare conflitto di attribuzione sono andate sovrapponendosi due ulteriori questioni ad essa strettamente collegate: l'individuazione della sede naturale nella quale dare soluzione ai problemi procedurali relativi all'*iter* di formazione della legge di bilancio (giudizio in via incidentale o conflitto di attribuzione?) e il rapporto fra l'ordinanza n. 17 del 2019 e la precedente giurisprudenza costituzionale (innovazione o continuità nel solco dei precedenti?).

La seconda domanda si è concentrata sulla procedura di approvazione della legge di bilancio. Nella prospettiva della Corte, la contrazione de lavori per l'approvazione della legge di bilancio 2019 sarebbe stata determinata da consolidate prassi parlamentari ultradecennali (posizione della fiducia su maxi-emendamento interamente sostitutivo) nonché da nuove soluzioni procedurali (novella del Regolamento del Senato del dicembre 2017). L'ordinanza ha in particolare individuato nella «perdurante usanza» di diritto parlamentare un fattore rilevante per «valutare se le lesioni lamentate dai ricorrenti raggiungano quella soglia di evidenza che giustifica l'intervento della Corte». Tale linea argomentativa ha posto in primo piano la questione della conformità dell'*iter* di approvazione della legge di bilancio per il 2019 ad una corretta interpretazione dei Regolamenti delle Camere e dei precedenti parlamentari, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione sulla costituzionalità delle norme di diritto parlamentare in materia. Un nodo problematico che inevitabilmente è

andato intrecciandosi con una più generale riflessione sul ruolo dei Presidenti di Assemblea nella loro funzione di “giudici” del diritto parlamentare.

La terza domanda ha riguardato il monito contenuto nell’ordinanza n. 17. Pur rilevando l’inammissibilità del conflitto, la Corte ha affermato che «in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti». Tale passaggio della decisione ha condotto ad interrogarsi sui possibili scenari che potrebbero essere innescati da un eventuale esito negativo del vaglio sulle modalità procedurali di approvazione della legge di bilancio, in particolare sul terreno della modulazione degli effetti della decisione.

La quarta domanda ha sollecitato una riflessione in merito al passaggio della motivazione con la quale la Corte sembrerebbe aver giustificato l’anomala accelerazione dei lavori parlamentari alla luce della «la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea». Poiché la tempistica delle decisioni finanziarie degli Stati membri è in buona parte regolata a livello sovranazionale, viene da chiedersi in quale misura tali modalità di organizzazione del ciclo di bilancio possano legittimamente determinare una compressione dei tempi di discussione della legge di bilancio.

La quinta e ultima domanda ha riguardato gli effetti della decisione sul rapporto tra le fonti e in generale sulla funzione legislativa. In alcuni significativi passaggi la Consulta tocca i problemi concernenti la natura dei regolamenti parlamentari, il loro rapporto con la Costituzione e l’efficacia di queste norme nella disciplina del procedimento legislativo. A questo proposito abbiamo chiesto se l’ordinanza segnasse un cambiamento nel modo in cui la Corte tratta in concreto i regolamenti e se in generale i passaggi dell’ordinanza evocati non comportassero un indebolimento delle norme costituzionali sul procedimento legislativo.